

REGOLAMENTO GARE DI PESCA AGGIORNAMENTO

SOMMARIO

- Art. 1 - L'autorizzazione alle gare di pesca
- Art. 2 - Il periodo di svolgimento delle gare
- Art. 3 - Le modalità di pesca in occasione delle gare
- Art. 4 - La partecipazione alle gare
- Art. 5 - Le domande di autorizzazione
- Art. 6 - Gli obblighi che derivano dall'autorizzazione
- Art. 7 - La tabellazione e lo svolgimento delle gare
- Art. 8 - La responsabilità degli organizzatori
- Art. 9 - Le sanzioni

Art. 1

(L'autorizzazione alle gare di pesca)

L'Ente Tutela Patrimonio Ittico, di seguito denominato ENTE, individua con il presente regolamento le norme che disciplinano le gare di pesca che si svolgono sulle acque pubbliche interne della Regione, affidate al potere di gestione dell'ENTE ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L.R. 12 maggio 1971, n. 19.

Le gare di pesca sono soggette ad autorizzazione e vengono effettuate nei campi di gara individuati con decreto del Direttore dell'ENTE e con specie ittiche prestabilite, con l'osservanza delle particolari limitazioni in esso riportate.

Eventuali deroghe possono essere concesse dal Direttore dell'ENTE sentito il rappresentante dei pescatori sportivi di cui all'art 10 comma 2, lett. c) della LR 42/2017 eletto nel Collegio elettorale ove è situato il corso d'acqua oggetto di deroga.

L'autorizzazione preventiva per l'effettuazione delle gare, è data contestualmente all'autorizzazione all'immissione dal Direttore dell'ENTE al quale spetta dirimere eventuali contestazioni e decidere sulla corretta interpretazione del presente regolamento.

Il Direttore, in circostanze particolari, ha la facoltà di vietare le gare di pesca.

Art. 2

(Il periodo di svolgimento delle gare)

Il periodo delle gare si articola come segue:

- Gare di pesca alla trota: dalla 2ª domenica di aprile all'ultima domenica di settembre, salvo diversa disposizione del Calendario di pesca sportiva;
- Gare di pesca al colpo: nei periodi consentiti dal calendario di pesca sportiva;
- Gare nei campi di gara fissi: nei periodi consentiti dal calendario di pesca sportiva;
- Gare di pesca alla trota in acque individuate dal CPS: dal 1° febbraio al 30 novembre.

Art. 3

(Le modalità di pesca in occasione delle gare)

Per le gare di pesca alla trota:

- la normale attività di pesca è vietata dalle ore 00,00 del giorno richiesto per l'immissione alle ore 14,00 del giorno stesso della gara; per le gare pomeridiane alle ore 18,00;
- nel caso di gare finali o di prove di qualificazione: provinciali, regionali, nazionali ed internazionali indette dalle Organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative, le catture possono essere illimitate;
- per ciascun campo di gara fisso, le Organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative possono essere autorizzate a svolgere solo 2 gare di pesca a catture illimitate nell'arco dell'intero anno;
- ogni cattura diversa dai salmonidi deve essere rilasciata mediante il taglio del filo terminale;
- Sono fatte salve le limitazioni poste dal CPS per il trattenimento di marmorata ed ibridi.

Per le gare di pesca al colpo ai Ciprinidi:

- la normale attività di pesca è vietata dalle ore 00,00 del giorno della gara fino al termine della stessa;
- è obbligatoria la conservazione del pescato senza limiti di misura e numero di catture, in apposite nasse di misura minima di cm. 200 di lunghezza e 35 di diametro o in apposito carp sack di cm. 50 x 110 (ogni carp sack può contenere un solo esemplare) con l'obbligo di successivo rilascio in vivo. Per le specie delle quali sia vietata dal CPS o da altre norme la cattura in ogni stadio di crescita, non è ammesso il trattenimento nemmeno temporaneo;
- ogni cattura diversa dai Ciprinidi deve essere rilasciata immediatamente mediante il taglio del filo terminale ad eccezione del naso comune, della cosiddetta savetta dell'Isonzo (*Chondrostoma nasus nasus*), del persico sole (*Lepomis gibbosus*), del pesce gatto (*Ameiurus melas*) e del siluro (*Silurus glanis*) che andranno trattenuti e soppressi.

Art. 4

(La partecipazione alle gare)

La partecipazione alle gare è consentita a chiunque. Può essere richiesto il pagamento di un canone annuale specifico, qualora istituito, ai sensi dell'art 32 comma 6) della LR 1.12.2017 n. 42.

La partecipazione non è da computare nel numero delle giornate di pesca consentite ai pescatori che abbiano pagato uno dei canoni di pesca sportiva di cui all'art. 27. Il pagamento di questi canoni esclude quello relativo al citato canone annuale specifico per le gare.

Art. 5

(Le domande di autorizzazione)

Le domande di autorizzazione di gare di pesca, compilate su apposito modulo da parte delle Associazioni o delle Organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative con sede in Regione, regolarmente costituite nei modi di legge, dovranno pervenire all'ENTE:

- dal 2 gennaio ed entro il 28 febbraio
- in sede di prima applicazione: dal 2 gennaio al 31 marzo;

Ogni Associazione può indire nell'arco dell'anno solare, un massimo di 8 (otto) gare di pesca, tra le quali non più di 4 (quattro) ai salmonidi.

Le Organizzazioni che indicano gare di finale o di qualificazione di cui all'art. 3, non sono soggette alle limitazioni nel numero massimo di gare di cui al paragrafo precedente.

Non sono prese in considerazione le richieste di autorizzazione a gare da svolgersi nello stesso campo e nel giorno precedente ad altre gare di pesca la cui richiesta sia già stata presentata all'Ente, ad eccezione di gare organizzate dalla medesima Associazione.

Le gare finali e le prove di qualificazione di cui all'art. 3 possono essere richieste solo dalle Organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative ed hanno carattere di priorità per l'utilizzo dei campi di gara sia sulle gare libere che su quelle sociali.

Le gare di pesca "libere" sono consentite con un minimo di 5 Associazioni partecipanti ed hanno priorità sulle gare sociali.

Le gare di pesca "sociali" sono consentite solo con concorrenti appartenenti alla Associazione organizzatrice.

Art. 6

(Gli obblighi che derivano dall'autorizzazione)

Le Associazioni regionali dei di pescatori dilettanti più rappresentative, ottenuta l'autorizzazione e prima dell'immissione, devono munirsi di:

- Certificazione sanitaria conforme alle normative vigenti;
- Verbale dell'immissione che deve essere firmato prioritariamente da una Guardia Ittica Volontaria dell'Ente o, in sua assenza, da un Pubblico Ufficiale presente all'immissione stessa.

Detti documenti dovranno essere esibiti al personale di vigilanza unitamente alla copia dell'autorizzazione.

Per lo svolgimento delle gare di pesca ai salmonidi la taglia degli individui catturati che è possibile trattenere è quella riportata nel Calendario di pesca sportiva per ciascuna specie.

L'autorizzazione indica la quantità di pesce che è possibile immettere per ciascuna gara, calcolato in misura proporzionale al numero di pescatori iscritti previsti e alle quantità di pesce che questi potranno trattenere.

Nel caso di impiego di specie non autocone, oggetto di preventiva autorizzazione ministeriale di cui all'art. 12 del DPR 357/1997, al fine di rimuovere dalle acque il maggior numero di esemplari, gli organizzatori non pongono limiti alle catture da parte di ciascun partecipante alla gara.

Il Presidente della Associazione titolare dell'autorizzazione, dovrà trasmettere all'ENTE, entro 30 giorni dallo svolgimento della gara, la seguente documentazione:

- verbale di immissione debitamente firmato da una Guardia Ittica Volontaria dell'ENTE o, in sua assenza, da altro Pubblico Ufficiale. A tal fine l'Associazione o la Guardia incaricata dovrà comunicare la previsione della semina almeno 7 giorni prima all'Ente);
- rapporto gara;
- certificazione sanitaria conforme alle normative vigenti;
- certificazione, nel caso di immissione di pesci non autoctoni, di conformità delle caratteristiche dei pesci rispetto all'autorizzazione ottenuta;
- fattura di acquisto del materiale ittico o copia della stessa.

Le Associazioni organizzatrici metteranno a disposizione della vigilanza dell'ENTE, per gli eventuali controlli, gli elenchi dei partecipanti secondo le modalità che saranno indicate con circolare dall'ENTE medesimo.

Art. 7

(La tabellazione e lo svolgimento delle gare)

Gli Organizzatori dovranno collocare lungo il perimetro del campo di gara entro l'ora d'inizio del divieto di pesca, un congruo numero di tabelle fornite dall'ENTE riportanti:

- ora di inizio e fine, giorno e mese del divieto; sulle tabelle terminali verrà apposta la parola "inizio".

Gli Organizzatori devono asportare la tabellazione entro le ore 20,00 del giorno successivo a quello di gara.

In caso di inadempienza l'ENTE provvederà a farlo direttamente addebitando le spese sostenute.

I tempi di gara non possono superare le 3 (tre) ore complessive di pesca, in un arco di 5 (cinque) ore consecutive.

È fatto divieto di sbarrare, in tutto o in parte, i campi di gara.

La mancata effettuazione della gara, dovrà essere comunicata, per iscritto, all'ENTE almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara stessa, salvo eventi di forza maggiore.

Art. 8

(La responsabilità degli organizzatori)

L'autorizzazione dell'ENTE non esonera gli Organizzatori dalla osservanza di ogni altra norma e da ogni responsabilità concernente lo svolgimento della manifestazione. Chi organizza la gara è tenuto a tutelare e a far rispettare l'ambiente, avendo cura di lasciare il campo di gara libero da ogni rifiuto abbandonato durante la manifestazione stessa.

Art. 9

(Le sanzioni)

L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento è punita in base alle leggi e regolamenti vigenti in quanto applicabili. Le eventuali infrazioni devono essere contestate ai contravventori dal personale addetto alla vigilanza in presenza del titolare dell'autorizzazione o di un suo delegato.

Le infrazioni possono comportare la inibizione dell'organizzazione di gare per l'anno in corso e per quello successivo.